

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3803/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 4142/87 che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che le merci assoggettate al regime della «destinazione particolare» beneficiano, nel momento della loro immissione in libera pratica, di un dazio ridotto o nullo unicamente in funzione e a condizione della loro destinazione ad una determinata utilizzazione; che, pertanto le stesse sono interamente libere solo nel momento della loro utilizzazione al fine predetto o, ove occorra, dopo il termine previsto dall'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/91<sup>(4)</sup>;

considerando che, nei casi di spedizione di tali merci da uno Stato membro all'altro, il regolamento (CEE) n. 4142/87, prevede il ricorso alla procedura normale del transito comunitario interno;

considerando che, a seguito della creazione del mercato interno, è opportuno sostituire detta procedura con una procedura basata sull'utilizzazione dell'esemplare di controllo T 5 istituito dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci<sup>(5)</sup>; che è necessario modificare in conformità l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4142/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

*Articolo 1*

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4142/87 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 9*

1. La spedizione delle merci di cui all'articolo 1, primo comma, da uno Stato membro all'altro si effettua sulla base dell'esemplare di controllo T 5 istituito dal regolamento (CEE) n. 2823/87, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. Il cedente-speditore compila l'originale e cinque copie dell'esemplare di controllo T 5. Le copie devono essere opportunamente numerate.

Sull'esemplare di controllo T 5 debbono figurare:

- nel riquadro A ("Ufficio di partenza"), l'ufficio doganale competente per territorio dello Stato membro di partenza;
- nel riquadro 2, il nome o la denominazione e l'indirizzo completi del cedente-speditore;
- nel riquadro 8, il nome o la denominazione e l'indirizzo completi del cessionario-destinatario;
- nel riquadro "Nota importante" (sotto il riquadro 14 "Dichiarante/Rappresentante") si inserisce, tra i due trattini, un trattino il cui testo è: — nel caso di merci spedite sotto il regime della destinazione particolare, al cessionario-destinatario sopra indicato;
- nei riquadri 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci nello stato in cui si trovano nel momento della spedizione, compreso il numero dei pezzi, e il codice della nomenclatura combinata afferente;
- nel riquadro 38, la massa netta delle merci;
- nel riquadro 103, la quantità netta delle merci in lettere;
- nel riquadro 104, dopo che sia stata riempita la casella in corrispondenza di "Altri (da specificare)", una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N° 4142/87, ARTÍCULO 9]

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 105 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81.

<sup>(4)</sup> GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.